

Pubblicato il 05/07/2017

N. 01535/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2015, proposto da: Perstorp S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesca Libera Falco, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Capria in Milano, p.zza Belgioioso 2;

contro

Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Albertini, con domicilio eletto in Milano, presso il Tar Lombardia;

nei confronti di

Comune di Castellanza in Persona del Sindaco P.T., Comune di Olgiate Olona in Persona del Sindaco P.T., Ufficio D'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., Prealpi Servizi S.r.l. non costituiti in giudizio;

Comune di **Marnate** in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandi', con domicilio eletto presso lo studio Joseph F.G. Brigandi in Milano, via Lanzone, 31;

per l'annullamento

- dell'autorizzazione n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n. 26776/9.10/3 del 21 aprile 2015 per l'esercizio dell'installazione della società Perstorp S.p.A. sita in Castellanza (VA), ricevuto dalla ricorrente in data 22 aprile 2015, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp S.p.A. l'Autorizzazione integrata Ambientale "a condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al 31.05.2015", per l'effetto riducendo il relativo limite di scarico per tale sostanza da 60 mg/l a 2 mg/l, nonché al relativo allegato tecnico al punto E 2.1.3;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 16 aprile 2015 e del parere ivi espresso dal Comune di **Marnate** con specifico riferimento al parametro aldeidi, nonché della relativa lettera di trasmissione in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Varese e di Comune di **Marnate** in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. La ricorrente ha impugnato l'AIA ad essa rilasciata nella parte in cui stabilisce i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti odorigene asseritamente

prodotti dal suo stabilimento, per i seguenti motivi.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 sexies del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione; sviamento e ingiustizia manifesta.

Secondo la ricorrente l'art. 29 sexies, che attribuisce all'autorità competente per il rilascio dell'AIA il potere di derogare ai valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, al comma 4-quater prevede che nel caso in cui i reflui industriali di un'attività soggetta ad AIA non siano recapitati direttamente in un corpo ricettore, ma siano invece recapitati ad un depuratore, l'autorità competente può tenerne conto e, di conseguenza, prevedere limiti meno stringenti per lo stabilimento produttivo.

Nel caso in questione la Provincia di Varese avrebbe applicato il suddetto meccanismo di flessibilità in modo del tutto irrazionale, in quanto la prescrizione impugnata impone alla Società di rispettare i limiti tabellari per le aldeidi senza tenere conto del fatto che il Depuratore consortile è perfettamente atto a trattare i reflui di Perstorp.

In ogni caso le asserite emissioni odorigene non sarebbero originate dallo Stabilimento, né sono state rilevate al punto di fuoriuscita dei reflui. Infatti la Società recapita i propri reflui al Depuratore consortile attraverso un collettore privato ermeticamente chiuso che non entra mai a contatto con l'aria circostante, proprio in applicazione delle migliori tecniche disponibili, volte a minimizzare qualsiasi impatto ambientale sul territorio circostante

2. Violazione e falsa applicazione della d.g.r. lombardia n. 8/2012; violazione della l. 241/1990; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta.

Secondo la ricorrente la prescrizione impugnata è altresì viziata dall'assoluta mancanza di accertamenti istruttori, invece previsti dalla normativa applicabile,

volti a individuare l'origine chimica degli odori, la precisa localizzazione della loro sorgente, l'impatto sulla popolazione e la relativa soglia di tollerabilità.

Secondo la ricorrente la procedura strutturata e scientificamente solida prevista dalle Linee Guida è stata del tutto trascurata dal Comune di **Marnate**, unico ente a sostenere in Conferenza dei Servizi, pur senza la benché minima attività istruttoria, la necessità di imporre alla Società i limiti tabellari. Né la Provincia di Varese ha mai richiesto l'applicazione della succitata normativa.

3. Violazione e falsa applicazione della parte II del d.lgs. 152/2006 sotto altro profilo; violazione del principio di legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; illogicità e ingiustizia manifesta.

Secondo la ricorrente ai sensi dell'art. 29 sexies comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità può fissare limiti di emissione meno stringenti nel caso in cui i reflui industriali di un impianto AIA siano recapitati ad un depuratore. In altri termini, sarebbe prevista la possibilità di accordare un trattamento di favore agli scarichi cd. intermedi, permettendo lo scostamento dai limiti applicabili agli scarichi finali, ossia quelli che recapitano direttamente nel corpo ricettore.

4. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006 e della l. 241/1990; violazione del principio di buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

Amnesso e non concesso che il nuovo limite per le aldeidi sia legittimo comunque si rileva l'assoluta impossibilità di adeguare l'attività produttiva al limite di 2 ma/I nel termine di soli 40 giorni imposto dall'ente resistente.

La difesa della Provincia sostiene che tesi secondo la quale la presenza del depuratore pubblico renderebbe "facoltativo" il limite di 2 mg/I, o comunque consentirebbe all'autorità competente di autorizzare uno scarico con concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella, sarebbe fuorviante. L'istruttoria condotta dalla Provincia di Varese e la storia dello scarico di PERSTORP avrebbero reso evidente, infatti, il collegamento tra le molestie

olfattive e le concentrazioni di aldeidi presenti nello scarico. Ciò significa che occorrerebbe superare le deroghe concesse in questi anni alla società perché solo in questo modo sarebbe possibile eliminare le molestie olfattive generate da PERSTORP. In ogni caso per qualsiasi impresa che scarichi i propri reflui in fognatura il parametro "odore" della tabella 3 dell'allegato V della parte III del d.lgs 152/06 prescrive che lo scarico "non deve essere causa di molestie". Il problema delle molestie olfattive sarebbe stato poi confermato da ARPA con nota del 1° marzo 2012.

Il Comune di **Marnate** ha chiesto la reiezione del ricorso.

B. Con ordinanza n. 02472 del 23/11/2015 questa Sezione ha disposto una verifica finalizzata ad accertare se le emissioni odorigene che le Amministrazioni residenti assumono come provenienti dall'impianto di depurazione gestito dalla società ricorrente siano riconducibili, ed eventualmente in quale misura, all'attività svolta dalla predetta società nella fase di scarico delle aldeidi. Ha quindi affidato la predetta verifica ad A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Varese, con l'obbligo di procedere in contraddittorio con le parti, o i loro delegati, all'attività di accertamento in precedenza indicata.

Con relazione depositata in data 13/03/17 l'ARPA Lombardia ha, in sintesi, accertato che <<la produzione di Bis-MPA comporta concentrazione di aldeidi nelle acque reflue industriali tali da non consentire il rispetto del valore limite previsto per lo scarico di acque reflue in fognatura dalla tabella 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, pari a 2 mg/l>> (così a pag. 4).

In particolare nelle conclusioni la relazione indica che: << alla conclusione della verifica, si può evidenziare che nelle giornate interessate dalla produzione di Bis-MPA:

- la percezione di odorsità dell'aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di **Marnate**, con esclusivo riferimento al

metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012 (numero di episodi/mese medio pari al 6,2% e quindi superiore al 5%);

· i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di Perstorp e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all'impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione, di odore espressa in oue/m³ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA>>.

Con memoria per l'udienza la ricorrente afferma che le conclusioni che ARPA riporta alla fine della Relazione di verifica, rispetto al testo della Relazione stessa ed alle affermazioni ivi contenute, sono parziali e incomplete tali da costringere il lettore ad un non agevole esame dell'intero testo. In particolare sostiene che l'affermazione di ARPA, secondo la quale la percezione di odore delle acque prodotte presso il Comune di **Marnate** risulterebbe influenzata dalla sua produzione essendosi raggiunta la soglia del 6,2% e come tale non tollerabile, sarebbe viziata almeno da un grossolano errore di ARPA (che non avrebbe conteggiato ben metà delle rilevazioni), oltre che da un paio di altri errori e che, dunque, nel Comune di **Marnate** vi sia una incidenza di episodi di disturbo (la cui attribuibilità a Perstorp comunque non è stata dimostrata) pari, al più, al 3,1% (ma essendo in realtà assai minore, sempre come evidenziato nella relazione tecnica), ben al di sotto della soglia di rilevanza fissata dalla DGR 3018/2012.

La Provincia di Varese ed il Comune di **Marnate** affermano che la relazione confermerebbe la riconducibilità delle molestie olfattive alla produzione di Perstorp e chiedono la reiezione del ricorso.

All'udienza del 9 maggio 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

C. La presente controversia si incentra sulla legittimità o meno del limite allo scarico di aldeidi imposto nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Società ricorrente senza rinnovare la precedente "deroga" (ammissibile per le sostanze non pericolose quali le aldeidi in ragione della capacità di trattamento del depuratore finale). Tale nuovo limite, più basso di quello

precedente (2 mg/l versus 60 mg/l) è stato stabilito, in sede di rinnovo dell'AIA, in considerazione delle emissioni odorigene che proverrebbero dagli scarichi di Perstorp e, più in particolare, appunto, dalle aldeidi in essi presenti.

In particolare si tratta di accertare se sussistono i presupposti per la concessione di una deroga al valore limite previsto per lo scarico di acque reflue in fognatura dalla tabella 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, pari a 2 mg/l; e se la percezione di odorsità dell'aria risulti significativamente influenzata dalla produzione della ricorrente nelle aree di osservazione, con riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012, che prevede un numero di episodi/mese medio, superiore al 5%.

C.1 Venendo all'esame dei motivi di ricorso, occorre in primo luogo affrontare il problema dei presunti errori nella rilevazione effettuata dal verificatore.

In merito al mancato conteggio di ben metà delle rilevazioni nel Comune di **Marnate** occorre rilevare che alla pag. 32 della relazione finale si dice che sono stati previsti due osservazioni giornaliere, ma a pag. 33 è espressamente indicato che il monitoraggio è stato effettuato "con osservazioni ripetute nei giorni di lunedì e venerdì, al mattino e/o al pomeriggio, nel periodo 25 gennaio – 30 dicembre 2016". Ne consegue che il verificatore era pienamente consapevole che il monitoraggio a **Marnate** è stato unico e di conseguenza si deve ritenere che i dati riportati siano corretti.

A ciò si aggiunge che le contestazioni sollevate dalla ricorrente riguardano non l'eziologia delle immissioni odorifere quanto la quantità di impatto olfattivo

rilevato a **Marnate**. In merito occorre rilevare che gli accertamenti sono stati effettuati nella vigenza del limite di 2 mg/l stabiliti dalla legge e non derogato dall'autorizzazione provinciale, ma l'oggetto del giudizio verte in sostanza sulla richiesta di Perstop di fruire della deroga concessa negli anni precedenti, che aveva stabilito il limite di 60 mg/l, cioè un limite di 30 volte superiore. Orbene se gli accertamenti hanno rilevato un superamento modesto del limite in vigenza del limite più ristretto, deve ritenersi che se la ricorrente avesse goduto del limite di 30 volte superiore richiesto, gli effetti sull'ambiente e sulla vivibilità delle aree interessate sarebbero stati ben maggiori.

Per quanto riguarda gli altri errori di calcolo indicati al punto 1.2 della relazione di parte, non si comprende per quali ragioni sarebbe errato sommare le osservazioni in posizioni diverse eseguite prima di calcolare la percentuale di impatto olfattivo. Infatti non risulta contestata in merito una violazione delle linee guida stabilite dalla DGR 3018/2012. A ciò si aggiunge che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione è sindacabile solo se affetta da errore manifesto e riconosciuto nella comunità scientifica.

Per quanto attiene poi al fatto che la Perstop non sarebbe l'unica impresa a scaricare aldeidi nel depuratore di Olgiate Olona, come sarebbe dimostrato dal punto n. 2 delle conclusioni della verifica, e quindi non sarebbe almeno concausa delle molestie olfattive, occorre rilevare che la verifica distingue la produzione odorifera nel periodo di produzione di Bis-MPA da parte della ricorrente e periodo di mancata produzione, e rileva alcune immissioni odorifere superiori alla soglia durante la fase di produzione nel Comune di **Marnate** e nel pozzetto di scarico di Perstop, per cui deve ritenersi che la ricorrente sia almeno concausa delle molestie olfattive.

Per quanto riguarda poi le molestie olfattive nel Comune di Castellanza, la relazione rileva correttamente che tali molestie, in quanto prodotte anche

durante il periodo di sospensione della produzione della ricorrente, non sono ad essa riconducibili.

In definitiva deve ritenersi che la relazione dell'ARPA delinea un quadro abbastanza fedele e preciso del nesso tra immissioni di aldeidi da parte della ricorrente, conferimento nel depuratore di Olgiate Olona e molestie olfattive, riconducendo alla ricorrente solo alcuni degli episodi che si verificano in modo continuato.

C.2 Accertato che la produzione della ricorrente sia almeno concausa delle immissioni olfattive moleste in alcune zone (**Marnate** e pozzetto di scarico), occorre verificare, alla luce della normativa in vigore, se il fatto che lo scarico avvenga in un depuratore legittimi il superamento dei limiti.

In merito occorre rilevare che l'art. 29-sexies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che “4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”

In merito occorre rilevare che la possibilità di derogare al limite in considerazione del fatto che lo scarico avviene in una stazione di depurazione non può essere esercitata solo a condizione che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente, che nel caso di specie non è garantito, in

quanto le immissioni della ricorrente comportano immissioni odorifere moleste nella misura accertata dall'ARPA.

A ciò si aggiunge che la norma medesima non pone a carico del gestore della stazione di depurazione gli obblighi di tutela dell'ambiente posti a carico del produttore delle sostanze inquinanti, con la conseguenza che la derogabilità del limite dipende dalla possibilità e dalla disponibilità del gestore del depuratore di farsi carico del maggior inquinamento, in mancanza del quale è il produttore dell'inquinamento che deve aumentare il controllo delle sue fonti inquinanti. Nel caso concreto risulta che alla conferenza dei servizi del 16/4/2015 il gestore dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona ha dichiarato di essere in grado di garantire la qualità dello scarico delle acque anche in presenza di una notevole immissione di aldeidi da parte di Perstop, ma di non poter fare nulla con riferimento alle immissioni odorifere (v. relazione finale del verificatore pag. 6 in fondo). Ne consegue che la riduzione delle immissioni odorifere non può che porsi a carico del soggetto che produce le sostanze inquinanti.

C.3 Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della DGR 3018/2012 negli accertamenti, è infondato in quanto gli accertamenti effettuati con la verifica si sono attenuti alla DGR medesima ed hanno accertato alcuni profili di imputabilità alla ricorrente delle immissioni odorifere moleste, rendendo quindi del tutto irrilevanti eventuali vizi procedurali negli accertamenti effettuati in precedenza dai Comuni o dalla Provincia.

C.4 Il terzo motivo di ricorso è infondato per gli stessi motivi già indicati, in quanto la possibilità di deroga al limite di immissione non può mai essere una deroga alle condizioni ambientali generali.

C.5 Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto il termine per l'adeguamento ai nuovi limiti può formare oggetto di successiva proroga se la ricorrente dimostra l'impossibilità di adeguarsi nei termini. A ciò si aggiunge che il motivo risulta ormai superato in quanto il verificatore ha accertato il rispetto

del limite di 2 mg/l nell'anno 2016, dimostrandosi così che la ricorrente era in grado di adeguarsi a tale limite.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

D. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali alle controparti che liquida in euro 5.000 per ciascuna di esse oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO